Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 9 luglio 1960 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 9 LUGLIO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Società per azioni Egidio Galbani, in Melzo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1960. — **Iris novità - Industrie riunite italiane stoffe novità - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1960. — **Camerano e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1960. — **« IMCO - S. p. A. - Impresa di costruzioni edili » sede in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1960. — **J. F. Amonn, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni - III serie - sorteggiate il 13 giugno 1960. — **J. F. Amonn, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni II serie - sorteggiate il 13 giugno 1960. — **J. F. Amonn, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni - IV serie - sorteggiate il 13 giugno 1960. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1960. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Premi sorteggiati l'8 maggio 1960. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1960. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Avviso agli obbligazionisti. — **F. O. B. - Fonderie Officine Bergamasche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1960. — **Società I. C. S. - Industrie Composizioni stampate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1960. — **Dalmar, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1960. — **Aziende Trasporti Autoferrotranviari (A. T. A.), società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate (contingente 1960). — **Società per azioni « SIEV » Società industria elettrodi veneta, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate nel 1960. — **« CIATSA » - Compagnia italiana alberghi turistici, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1960. — **SFAI - Società fondiaria agricola industriale, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni di 3ª serie sorteggiate il 30 giugno 1960. — **SFAI - Società fondiaria agricola industriale, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni 5 % di 2ª emissione, sorteggiate il 30 giugno 1960. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1960. — **Pignone, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1960. — **Mira Lanza, società per azioni, in Mira:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1960. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 28 e 30 giugno 1960. — **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1960. — **Società per azioni Manifatture Pelliccerie Alfa, in Selvazzano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1960. — **Fornaci Valbrenta e Isola Vicentina, società per azioni, in Verona:** Anticipato ammortamento di obbligazioni. — **S.A.A.D.E. - Società Azionaria Albergo Des Etrangers, sede in Sanremo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1960.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1960, n. 628.

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, *concernente l'istituzione di un coefficiente di com*pensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 629.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Lancisiana, con sede in Roma.

N. 629. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Lancisiana, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 630.

Autorizzazione all'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Marsala, di un complesso immobiliare.

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Marsala, con atto n. 45683/8191 di repertorio rogato dal notaio dott. Francesco Lo Duca in data 17 ottobre 1958, di un complesso immobiliare costituente il carcere mandamentale del comune di Marsala.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 631.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « S. Pintor » di Cagliari.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « S. Pintor » di Cagliari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio « S. Pintor » di Cagliari viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 632.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Ragusa.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Ragusa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di Ragusa viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1960.

Autorizzazione alla Società Cattolica di Assicurazioni, con sede in Verona, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami cauzioni e crediti per vendite rateali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e capitalizzazioni, e nei rami furti, aeronautica, malattie, grandine, incendio, guasti alle macchine, infortuni, responsabilità civile terzi ed auto, cristalli e trasporti, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami cauzioni e credito per vendite rateali;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad estendere le assicurazioni ai rami cauzioni e credito per vendite rateali.

Roma, addì 21 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4109)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1960.

Classificazione tra le strade statali della strada « SS. n. 46 del Pasubio - diramazione per il Monumento Ossario del Pasubio ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 (registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30) e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della ripetuta legge 12 febbraio 1958, n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che la strada, che dipartendosi dalla strada statale n. 46 « del Pasubio » (al km. 45+460) raggiunge il « Monumento Ossario del Pasubio », inserita al n. 239 del predetto piano generale delle strade da classificare, ha i requisiti previsti per essere inclusa nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 46 del Pasubio (km. 45+460) « Monumento Ossario del Pasubio » è classificata statale con la denominazione: « SS. n. 46 del Pasubio diramazione per il Monumento Ossario del Pasubio ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1960
Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 304

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1960.

Revoca parziale del vincolo di notevole interesse pubblico imposto, con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1957, sull'abitato comunale di Amelia e zone limitrofe.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche nonchè il relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1957, con il quale veniva vincolato ai sensi della citata legge, l'abitato comunale di Amelia e zone limitrofe;

Visto il ricorso prodotto dal comune di Amelia, con il quale viene chiesta la riduzione del vincolo imposto con il provvedimento sopraindicato;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Terni;

Considerato che la zona intorno alla strada provinciale Amelia-Narni, nel tratto ad est di San Giovanni, non è da ritenersi indispensabile ai fini di una efficace tutela panoramica del comprensorio sopraindicato, per cui si ritiene opportuno stralciarla dal vincolo imposto con il provvedimento sopracitato;

Decreta:

Il vincolo imposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto in data 5 gennaio 1957, è parzialmente revocato.

Restano vincolate tutte le particelle comprese nei fogli di mappa numeri 69 e 70 del nuovo catasto terreni del comune di Amelia e le seguenti particelle del foglio n. 71, numeri 41, 42, 43, 44, 45, 192, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 209, 62, 63, 64, 65, 115, 117, 113 e la parte est della particella n. 112, limitata dalla strada che congiunge la provinciale Amerina al fabbricato particella n. 116.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Amelia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona rimasta vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 giugno 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Terni

Verbale della riunione del giorno 16 *giugno* 1958

Su invito del presidente si è riunita il giorno 16 giugno 1958, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Terni la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo dell'abitato di Amelia e modifica della decisione del 29 novembre 1955.

2) « *Omissis* ».

Alle ore 16, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Visto il verbale in data 29 novembre 1955, relativo al vincolo dell'abitato e zone limitrofe di Amelia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1957, unitamente al decreto ministeriale 5 gennaio 1957;

Vista la lettera del Ministero della pubblica istruzione numero 14351, Divisione II in data 24 ottobre 1957, indirizzata al Soprintendente ai monumenti e gallerie di Perugia rimessa alla Commissione in copia conforme.

A modifica della decisione della riunione in data 29 novembre 1955 la Commissione all'unanimità, compreso il parere favorevole del sindaco di Amelia, propone che ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il vincolo dell'abitato e zone limitrofe sia ridotto e delimitato nel modo seguente.

Tutte le particelle comprese nei fogli di mappa del nuovo catasto terreni del comune di Amelia numeri 60 e 70 e le seguenti particelle del foglio 71:

41, 42, 43, 44, 45, 192, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 209, 62, 63, 64, 65, 115, 117, 113, e la parte est della particella 112 limitata dalla strada che congiunge la provinciale Amerina al fabbricato particella 116.

(*Omissis*).

Il presidente: G. POSSENTI CASTELLI

Il Segretario

(4008)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, in virtù del quale la Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, istituita con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174 e così denominata con regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, ha assunto la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1959, relativo alla ricostituzione, tra l'altro, del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Viste le note n. 45571 del 17 marzo 1960 e n. 4677 del 25 maggio 1960, con le quali la Federazione ordini farmacisti italiani designa il dott. Arnaldo Caferri quale delegato del presidente della Federazione medesima in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in sostituzione del prof. Dino Ponte, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Arnaldo Caferri è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, quale delegato del presidente della Federazione ordini farmacisti italiana ed in sostituzione del prof. Dino Ponte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4419)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Mogorella Ruinas (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928 n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948 n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Mogorella Ruinas (Cagliari) venne incorporata in quella di Ruinas (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Mogorella Ruinas con quello di Ruinas;

Vista la legge regionale 10 novembre 1950, n. 53, che ha disposto che il centro di Mogorella Ruinas sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Mogorella Ruinas (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Ruinas il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4018)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 8967 in data 16 marzo 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ancona e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione, tra le altre, delle strade indicate con i umeri 97, 39, 71 e 75, in quanto non riconosciute in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che, a seguito di nuova istruttoria espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è stata accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge per i seguenti percorsi delle suddette strade:

a) Sassoferrato-Catobagli-confine con Pergola;

b) quadrivio Grancetta-bivio Consorzio agrario di Falconara Marittima;

c) Santa Maria-Sant'Ubaldo-ponte della Barchetta;

d) Monsano-Santa Maria;

Visto il voto 12 aprile 1960, n. 903, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciali delle suprecisate strade;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le seguenti strade indicate ai numeri 97, 39, 71, 75 del piano generale di cui alle premesse:

1) Sassoferrato-Catobagli-confine con Pergola;

2) quadrivio Grancetta-bivio Consorzio agrario di Falconara Marittima;

3) Santa Maria-Sant'Ubaldo-ponte della Barchetta;

4) Monsano-Santa Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

(4247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roy R. Hermesman, Console degli S.U.A. a Palermo.

(4314)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 179, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.830.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4447)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 178, il comune di Amalfi (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4448)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 164, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.630.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4452)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 152, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4463)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 190, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.090.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4464)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8583 in data 20 giugno 1960, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1960, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera, affidata all'avv. Giovanni Laureano.

(4103)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Lavoratori INA-Casa», con sede in Volta Bresciana (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Lavoratori INA-Casa», con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960.

(4096)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Case Lavoratori», con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Case Lavoratori», con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960.

(4097)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea

La dott.ssa Lidia D'Alessandro, nata a Conversano (Bari) il 7 ottobre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere conseguita presso l'Università di Bari il 1° agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(4258)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Benedetto Veneziano contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1957, sulla zona del giardino del Frontone, viale Roma, Fosso di Sant'Anna, sita nell'ambito del comune di Perugia.

(4319)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi dell'8 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,60	620,60	620,6050	620,60	620,59	620,60	620,60	619,90	620,60	620,60
$ Can. .	631,55	631,75	631,50	631,75	631,40	631,20	632 —	630,10	631 —	631 —
Fr. Sv. .	143,73	143,80	143,75	143,825	143,80	143,71	143,82	143,65	143,77	143,80
Kr. D.	90,12	90,12	90,14	90,115	90,10	90,13	90,14	90,15	90,14	90,12
Kr. N.	87,02	87,03	87,04	87,045	87,06	87,02	87,06	87,25	87,04	87,04
Kr. Sv. .	120,25	120,32	120,32	120,295	120,30	120,31	120,31	120,10	120,32	120,30
Fol. .	164,50	164,50	164,5575	164,58	164,60	164,47	164,56	164,45	164,51	164,50
Fr. B.	12,45	12,455	12,4575	12,4580	12,455	12,46	12,4560	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.) .	126,64	126,64	126,6650	126,65	126,65	126,63	126,66	126,65	126,65	126,63
Lst.	1743,25	1743,40	1743,375	1743,375	1743,25	1742,92	1743,25	1743,10	1743,55	1743,40
Dm. occ.	148,82	148,82	148,815	148,8225	148,81	148,82	148,8175	148,75	148,82	148,82
Scell. Austr. .	23,94	23,94	23,94	23,94375	23,90	23,94	23,9420	23,95	23,94	23,94

Media dei titoli dell'8 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,50
Id. 3,50 % 1902	77,50
Id. 5 % 1935	105,55
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste) .	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	101,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	631,875
1 Franco svizzero .	143,822
1 Corona danese . .	90,127
1 Corona norvegese	87,052
1 Corona svedese	120,302

1 Fiorino olandese	164,57
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1743,312
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	23,943

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 21.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	2222	4.750 —	Marzotto *Maria Luisa* fu Norberto, moglie di Montagnani Luigi, dom. a Schio (Vicenza)	Marzotto *Luigia* fu Norberto, moglie di Montagnani Luigi, dom. a Schio (Vicenza)
Id.	87	7.750 —	Barbieri Rossana fu Oreste, minore sotto la patria potestà della madre *Tavano* Ines fu Andrea ved. Barbieri, dom. a Roma	Barbieri Rossana fu Oreste, minore sotto la patria potestà della madre *Tavano* o *Tavani* Ines fu Andrea ved. Barbieri, dom. a Roma
P. Red. 3,50 % (1934)	238116	437,50	Ginocchio *Nevada Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Depaoli Maria di Lazzaro ved. Ginocchio, dom. a Comuneglia di Varese Ligure (Spezia)	Ginocchio *Maria Nevada* fu Giovanni, ecc., come contro
Id.	238118	290,50	Ginocchio *Nevada Maria* e Mafalda Irene fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Depaoli Maria di Lazzaro vedova Ginocchio, dom. a Comuneglia di Varese Ligure (Spezia), con usufrutto vitalizio a Depaoli Maria di Lazzaro ved. di Ginocchio ecc.	Ginocchio *Maria Nevada* e Mafalda Irene fu Giovanni, ecc., come contro
Id.	536179	472,50	Confalonieri *Ernesto* fu Giuseppe, dom. a Desio (Milano)	Confalonieri *Pietro Giovanni Ernesto* fu Giuseppe, dom. a Desio (Milano)
P. Ric. 3,50 %	17457	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17458	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17459	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17460	8.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17464	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17465	105 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17466	3.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17468	4.340 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22294	3.815 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22295	1.050 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22296	2.275 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22297	2.975 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22298	1.365 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22299	2.765 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22300	2.870 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22301	2.485 —	Come sopra	Come sopra
Id.	23417	1.435 —	Come sopra	Come sopra
Id.	27709	5.250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26044	7.000 —	Legramanti *Antonietta* fu Emilio, moglie di Confalonieri *Ernesto*, dom. a Desio (Milano)	Legramanti *Antonia* fu Emilio, moglie di Confalonieri *Pietro Giovanni Ernesto*, dom. a Desio (Milano)
Id.	26045	7.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26046	3.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26047	7.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26048	10.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26049	7.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26050	17.500 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. 3,50 %	26.051	5.250 —	Legramanti *Antonietta* fu Emilio, moglie di Confalonieri *Ernesto*, dom. a Desio (Milano)	Legramanti *Antonia* fu Emilio, moglie di Confalonieri *Pietro Giovanni Ernesto*, dom. a Desio (Milano)
Id.	6.052	5.250 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	204.946	3.115 —	Modica Salvatore fu *Salvatore*, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a Cohn Margherita fu Gerson ved. Mirto, dom. a Palermo	Modica Salvatore fu *Girolamo*, dom. a Palermo, ecc., come contro
Consol. 3,50 % (1906)	873.249	217 —	Modica Salvatore fu *Salvatore* dom. a Palermo, con usufrutto a Cohn Margherita fu Gerson ved di Mirto Gerolamo, dom. a Palermo	Modica Salvatore fu *Girolamo* dom. a Palermo, con usufrutto, come contro
Rendita 5 % (1935)	179.364	50 —	Corgna *Anna* fu Celestino ved. Migliorini Vittorio, dom. a Moiano (Perugia), iscritta con dichiarazione che è vincolata alle condizioni di cui al testamento olografo in data 15 maggio 1935	Corgna *Amabile* fu Celestino ved. Migliorini Vittorio, dom. a Moiano (Perugia), ecc., come contro
Id.	179.365	50 —	Corgna *Anna* fu Celestino ved. Migliorini Vittorio dom. a Moiano (Perugia) iscritta con dichiarazione che è vincolata alle condizioni di cui al testamento olografo in data 15 maggio 1935 ricevuto da Cesarini Italico ecc.	Corgna *Amabile* fu Celestino ved. Migliorini, ecc., come contro
Id.	179.366	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.367	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.368	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.370	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.371	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.372	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	178.373	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.374	50 —	Come sopra	Come sopra
Consol. 3,50 % (1906)	834.762	420 —	*Berone* Andreina fu Lodovico e fu Rolando Laura, nubile, dom. a Pont Canavese (Aosta)	*Berrone* Andreina fu Lodovico, *inabilitata, sotto la curatela di Rolando Margherita, dom. a Pont Canavese* (Torino)
Consol. 3,50 % (1902)	753	700 —	*Riedlinger* Camilla di Hermann, moglie di Raffetto Domenico di Luigi, vincolato per dote	*Riederlinger* Camilla di Hermann, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	3.955	1.250 —	Meloncelli Italo di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a *Pertegnazza* Giovanna fu Ernesto ved. di Martina Giuseppe, dom. a Genova	Meloncelli Italo di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a *Pertignazza* Giovanna fu Ernesto ved. di Martina Giuseppe, dom. a Genova
Id.	3.981	500 —	Meloncelli Angela di Domenico, ecc., come sopra	Meloncelli Angela di Domenico, ecc., come sopra
B. T. N. 5 % (1963)	554	15.250 —	Giudice *Maria Grazia* fu Giuseppe, moglie di Costanza Vincenzo fu Francesco, dom. in Agrigento, vincolato per dote	Giudice *Grazia* fu Giuseppe, moglie di Costanza Vincenzo fu Francesco, dom. in Agrigento vincolato per dote
Id.	913	60.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	10.753	750 —	Sabatini *Esperia* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Cicchetti Filomena di Domenico ved. Sabatini, dom. in Roma	Sabatini *Olga Esperia* fu Antonio, minore, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	515.138	350 —	Ingemi *Elio* fu Giuseppe, dom. a Messina	Ingemi *Letterio Antonio* fu Giuseppe, dom. a Messina
Id.	515.139	350 —	Ingemi *Francesco Lorenzo* fu Giuseppe, dom. a Messina	Ingemi *Lorenzo Francesco* fu Giuseppe, dom. a Messina
Rendita 5 % (1935)	158.968	200 —	Ingemi *Francesco* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Vallone Maria, dom. a Messina	Ingemi *Lorenzo Francesco* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	48.696	585 —	Colombo *Beatrice* fu Giovanni, moglie di Pernigotti Domenico, dom. ad Alzate Brianza (Alessandria), vincolato per dote	Colombo *Bice* fu Giovanni, moglie di Pernigotti Domenico, dom. ad Alzate Brianza (Alessandria), vincolato per dote
Id.	102.429	6.500 —	Cosenza Maria di Eugenio moglie di Iannucci *Iurino* fu Giovanni, dom. a Napoli, vincolato per dote	Cosenza Maria di Eugenio moglie di Iannucci *Marino* fu Giovanni, dom. a Napoli, vincolato per dote
Id.	4.799	2.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	1.353	10.000 —	Ginella *Egisto* fu Filippo, dom. a Milano, ipotecato per cauzione quale agente di cambio	Ginella *Pietro Egisto* detto *Egisto* fu Filippo, dom. a Milano, ipotecato per cauzione quale agente di cambio
B. T. N. 5 % (1959)	3.472	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	7.443	3.000 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	197.696	2.500 —	R. Ospizio di carità di Carignano (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Borsetti *Florinda* fu Emanuele	R. Ospizio di carità di Carignano (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Borsetti *Camilla Florinda Savina Maria* fu Emanuele
B. T. N. 5 % (1959)	7.546	1.000 —	Mambilla Edoardo fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Porcile Anita fu *Giobatta*, dom. in Genova	Mambilla Edoardo fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Porcile Anita fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova
Id.	10.387	1.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	7.547	1.500 —	Mambilla Germana, Edda, Edoardo, fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Porcile Anita fu *Giobatta*, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Porcile Anita ecc.	Mambilla Germana, Edda, Edoardo fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Porcile Anita fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova con usufrutto a favore di Porcile Anita, ecc.
Id.	10.172	1.500 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	246.625	4.200 —	Pezone *Raffaela* fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Bencivenga *Maddalena* fu Raffaele, dom in Parete (Caserta)	Pezone *Maria Raffaela* fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Bencivenga *Maria Maddalena* fu Raffaele, lom. in Parete (Caserta)
B. T. N. 5 % (1951) Serie 49	645	500 —	Cappelletti Edda fu Fiorino	Cappelletti Edda fu Fiorino, *minore sotto la patria potestà della madre Nicolai Giuseppa*
Id.	619	500 —	Cappelletti Marcella fu Fiorino	Cappelletti Marcella fu Fiorino, *minore sotto la patria potestà della madre Nicolai Giuseppa*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 22 giugno 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(4163)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di San Severino Marche, località Colleluce, Carpignano, Cusiano e Parolito (Macerata).

Fino al 30 giugno 1960 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nel comune di San Severino Marche, località Colleluce, Carpignano, Cusiano e Parolito, delimitata dai sottoindicati confini:

Nord: strada comunale di Parolito (dal fosso della Maestà al bivio Villa Martinozzi);

Est: strada comunale di Cusiano fino alla Chiesetta di Cusiano, il fosso Terrante fino a congiungersi con il fosso di Pagnanelli, detto fosso fino a congiungersi con il fosso Malerba e quindi detto fosso fino a congiungersi con il rio Cesolone a levante di Carpignano;

Sud: rio Cesolone e fosso di Colleluce (che attraversa la strada provinciale San Severino-Serrapetrona nella curva al 10° chilometro);

Ovest: strada di montagna che attraversa la proprietà eredi Fiorgentili Giovanni fino a congiungersi con la strada provinciale San Severino-Serrapetrona al 22° chilometro. Quindi la suddetta strada provinciale fino alla curva al 14° chilometro (casa colonica eredi Paciaroni Sante) ed infine il fosso di Maestà fino a congiungersi con la strada comunale di Parolito.

(4354)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a sei posti di operaio qualificato in prova di 2ª categoria (coeff. 157), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a sei posti di operaio qualificato in prova 2ª categoria (coeff. 157) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di operaio qualificato in prova, 2ª categoria (coeff. 157), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;

B) buona condotta;

C) diploma di licenza elementare;

D) patente di guida di veicoli della categoria *C* o patente di guida di 2° grado;

E) idoneità fisica, in relazione al lavoro o servizio da prestare e attitudine al servizio o incarico da disimpegnare;

F) adempimento degli obblighi di leva;

G) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) il limite massimo di età è protratto a 39 anni:

c) per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

d) per i capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

3) lo stesso limite massimo di età è elevato a 40 anni:

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

f) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comune di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

i) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

l) per i profughi dell'Africa Italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

m) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

n) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

4) a 45 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

q) il limite superiore di età è elevato di un periodo corrispondente alla durata di precedenti servizi effettivi resi in qualità di operai permanenti e di incaricati stabili, utili per intero a pensione, nonchè di un periodo di tempo corrispondente al servizio che gli aspiranti abbiano rispettivamente prestato, da operai temporanei e da incaricati provvisori, purchè non venga superata l'età di anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età:

r) per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato;

s) per sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che, già alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, siano cessati dal servizio per provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, Divisione personale miniere, via Molise, n. 2 - Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) gli estremi relativi alla patente di guida di veicoli di cui al precedente art. 2, lettera *D*);

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso debbono essere allegati tutti i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione delle particolari attitudini a ricoprire il posto di operaio qualificato del Corpo delle miniere.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno a questo Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato le prove d'esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli ai fini delle elevazioni del limite di età di cui al precedente art. 2, ed agli effetti delle precedenze e preferenze di cui al successivo art. 15.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

Agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2 ed ai fini delle precedenze e preferenze di cui al successivo art. 15, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del giornale militare ufficiale; su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana; tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell' 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o*) del precedente art. 2, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o indennità o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non otre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la

Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non otre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell' applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

n) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito;

o) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

q) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superati i limiti massimi di età di cui al precedente art. 2, lettera *G*);

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcune delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata in carta da bollo da L. 200, di cui al precedente art. 2;

5) copia notarile autentica della patente di guida di cui al precedente art. 2;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

7) copia oppure estratto del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 200, per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo o collocati nei soppressi ruoli transitori, sostituiti dai ruoli aggiunti con l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 4) e 5) del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 6, lettera r), qualora non siano già stati presentati per gli effetti dell'elevazione del limite di età;

9) i concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

10) i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere q), r) ed s) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

La Commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione, quale presidente, da un funzionario tecnico e da un medico designati dal Ministero.

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione, la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi.

Detta Commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate.

La Commissione, infine, dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza; ai candidati stessi non sono consentite visite di appello.

Art. 10.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra Commissione, la quale, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, quarto comma, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o di segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, per la prova di idoneità tecnica.

Art. 11.

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante una prova di idoneità tecnica consistente nella guida di un automezzo per un periodo di tempo non inferiore a 15 minuti ed in un colloquio sul funzionamento tecnico del motore, nonchè in un esperimento pratico di riparazione.

Ciascuna prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della Commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi.

Art. 12.

Per gli eventuali titoli presentati dai candidati unitamente alle domande di ammissione, la Commissione adotterà i seguenti criteri di valutazione attribuendo coefficienti numerici sino ad un punteggio non superiore a due decimi:

1) titolo di studio superiore a quello prescritto nel precedente art. 2, sino ad un massimo di punti 0,50;

2) mansioni ed incarichi svolti in qualità di autista presso le pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e parastatali, sino ad un massimo di punti 1;

3) attività e capacità professionali, in qualità di montatore meccanico o elettricista o elettromeccanico, elettrauto o altre specialità tecniche presso aziende o stabilimenti pubblici o privati, sino ad un massimo di punti 0,50.

Art. 13.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova d'idoneità tecnica avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima dell'inizio di esso.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 14

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la prova di idoneità tecnica.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Per gli eventuali titoli presentati di cui all'art. 12 del presente decreto, la somma dei voti prevista dal primo comma del presente articolo potrà essere aumentata sino a due punti.

Art. 15.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le precedenze previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1929, n. 2262 e dalle altre disposizioni legislative vigenti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di operaio qualificato in prova, seconda categoria (coeff. 157) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, e conseguiranno la nomina ad operaio qualificato dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso le Sezioni degli idrocarburi di Roma, Bologna o Napoli o presso i Distretti minerari della Repubblica o presso la Direzione generale delle miniere o presso i Servizi geologico e chimico con sede in Roma.

Coloro che non dimostreranno di possedere un conveniente grado di abilità professionale e che risulteranno, per qualsiasi motivo, disadatti al servizio, anche prima del termine del periodo di prova, verranno licenziati.

Le spese di viaggio che gli operai di nuova nomina dovranno sostenere per raggiungere la sede loro assegnata, ove dovranno compiere il periodo di prova, saranno a carico degli interessati.

Ai suddetti competerà lo stipendio iniziale previsto nelle rispettive qualifiche di operaio qualificato (coeff. 157).

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1960

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1960
Registro n. 4, foglio n. 21

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Via Molise n. 2 — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a sei posti di operaio qualificato in prova, 2ª categoria (coeff. 157), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso della patente di guida di veicoli della categoria *C*, portante il numero . . . . rilasciata in data . . . . dalla Prefettura di . . . . . . o della patente di guida di secondo grado, portante il numero . . . . . . rilasciata in data . . . . dalla Prefettura di . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

g) di/di non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro è stata determinata dalle seguenti cause . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

. . . . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

operaio permanente o incaricato stabile o operaio temporaneo o incaricato provvisorio ed i periodi corrispondenti alla durata di precedenti servizi effettivi resi in tali qualità;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

combattente militarizzato o assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;

colpito da leggi razziali;

Dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . . rilasciato il . . . . ;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . dall'Ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contraro indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4080)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 41794 del 2 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il decreto n. 41794 del 4 aprile 1960, con il quale il dott. Pietanza Vincenzo è stato nominato medico condotto del comune di Vernole (3ª condotta);

Vista la lettera del comune di Vernole n. 1626 dell'8 giugno 1960, con la quale è stato comunicato che il dott. Pietanza Vincenzo non si è presentato ad assumere servizio entro il termine prescritto;

Considerato che occorre quindi procedere alla assegnazione del posto vacante della 3ª condotta medica del comune di Vernole;

Visto le preferenze indicate, per le varie sedi, dei candidati che seguono immediatamente nella graduatoria;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, con firme debitamente legalizzate, pervenute a questa Prefettura;

Visto l'art. 55 dl regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Abate Aldo è nominato medico condotto del comune di Vernole (terza condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 13 giugno 1960

Il prefetto: SANSONETTI

(4029)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio del 20 aprile 1959, n. 26133 San., con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1958;

Visto il decreto prefettizio 14 novembre 1959, n. 67344 San., riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

N.	Candidato			
1.	Capomolla Giuseppe	punti	58,310	su 100
2.	Galletta Mario	»	54,850	»
3.	Artuso Lorenzo	»	54,780	»
4.	Borzumati Vittorio	»	52,175	»
5.	Luppino Giovannino	»	51,295	»
6	Mattace Raso Giuseppe	»	51.115	»
7	Costantino Emanuele	»	51.100	»
8.	Sergi Consolato	»	50,765	»
9.	Gaggiotti Eugenio	»	50,450	»
10.	Manfrida Francesco	»	49,900	»
11	Zappia Maria Antonietta	»	49,830	»
12	Guerrisi Aldo	»	49,560	»
13	Carbone Rocco	»	49,490	»
14.	Crea Giuseppe	»	49,465	»
15.	Scalfari Lucio	»	48,890	»
16.	Marrapodi Antonio	»	48,790	»
17.	Monea Antonio	»	48,665	»
18.	Altomonte Rosario, precede perchè coniugato	»	48,620	»
19.	Sergi Stefano	»	48,620	»
20.	Moio Giovanni	»	48,355	»
21.	Lucianò Bruno Antonio	»	48,220	»
22.	Moricca Salvatore	»	48,170	»
23.	La Rosa Giuseppe	»	48,150	»
24.	Mesiti Stelio	»	47,630	»
25.	Oliva Domenico	»	47,520	»
26.	Luppino Francesco	»	47,390	»
27	Pizzi Carmelo	»	47,370	»
28.	Monterosso Antonino	»	47,330	»
29.	Costantino Giuseppe	»	47,320	»
30.	Morgante Giuseppe	»	46,600	»
31	Marino Giuseppe	»	46,595	»
32.	Nescis Vincenzo	»	46,470	»
33.	Coniglio Giuseppe	»	46,450	»
34.	Muscari Tomaioli Maria	»	46,350	»
35.	Rotella Elio Antonio	»	46,250	»
36.	Alagna Domenico	»	46,240	»
37.	Lanzetta Vincenzo	»	46,150	»
38.	Faldnto Natale	»	46,110	»
39.	Muritano Vincenzo	»	46,080	»
40.	Taverniti Pasquale	»	45,970	»
41.	Praticò Francesco	»	45,940	»
42.	Spataro Francesco	»	45,850	»
43.	Barreca Guido	»	45,750	»
44	Tenio Enrico	»	45,682	»
45.	Giglio Mario	»	45,660	»
46.	Saladino Domenico	»	45,480	»
47	Cambareri Giuseppe, ex æquo	»	45,460	»
48.	Zito Alberto, ex æquo	»	45,460	»
49.	Musuraca Giovanni, ex æquo	»	45,400	»
50.	Gangemi Giuseppe, ex æquo	»	45,400	»
51.	Grippaldi Saverio	»	45,350	»
52.	Basile Antonino	»	45,200	»
53.	Bellè Domenico	»	45,025	»
54.	Misiti Raffaele Antonio	»	44,950	»
55.	Arcadi Antonio Fausto	»	44,920	»
56.	Ocello Michele	»	44,850	»
57.	Mittica Domenico	»	44,590	»
58.	Verzera Stellario	»	44,570	»
59.	Scordo Domenico	punti	44,500	su 100
60.	Scalamogna Giuseppe	»	44,280	»
61.	Currò Giovanni	»	44,250	»
62.	Serrao Vincenzo	»	44,220	»
63.	Squillacioti Antonio	»	44,170	»
64.	Giganti Filippo	»	43,920	»
65.	Trimarchi Alfredo	»	43,895	»
66.	Donato Vincenzo	»	43,790	»
67.	Fava Roberto	»	43,720	»
68.	Bonanno Giovanni	»	43,700	»
69.	Abenavoli Antonino	»	43,530	»
70.	Cuzzocrea Diego	»	43,515	»
71.	Corrado Ettore	»	43,510	»
72.	Restagno Vincenzo	»	43,370	»
73.	Papaleo Pasquale	»	43,150	»
74.	Caminiti Giuseppe	»	43,100	»
75.	Fossari Michele	»	42,900	»
76.	Strangio Annunziato	»	42,750	»
77.	Placanica Valentino	»	42,695	»
78.	Murdaca Domenico	»	42,580	»
79.	Lanciano Francesco	»	42,100	»
80.	Catalfamo Antonino	»	42,030	»
81.	Barillaro Francesco	»	41,460	»
82.	Mediati Domenico	»	41,110	»
83.	Calà Antonino	»	41 —	»
84.	Bosco Antonino	»	40,820	»
85.	Ferreri Achille	»	40,120	»
86.	Curatola Marco	»	39,100	»

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 18 giugno 1960

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'odierno decreto di pari numero, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dodici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Capomolla Giuseppe: Reggio Calabria, frazione Gallina;
2) Galletta Mario: Reggio Calabria, frazione Podargoni;
3) Artuso Lorenzo: Reggio Calabria, frazioni Oliveto-Rosario-Trunca;
4) Luppino Giovannino: San Roberto;
5) Mattace Raso Giuseppe: Stilo;
6) Costantino Emanuele: Consorzio Scilla, San Roberto-Melia;
7) Gaggiotti Eugenio: Feroleto della Chiesa;
8) Manfridda Francesco: Laureana di Borrello, frazione Bellantoni;
9) Zappia Maria Antonietta: Camini;
10) Guerrisi Aldo: Candidoni;
11) Carbone Rocco: Giffone;
12) Scalfari Lucio: Palizzi, frazione Pietrapennata.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 18 giugno 1960

(4150) *Il medico provinciale:* LANIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Milano n. 9386 del 31 dicembre 1958, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a ottantanove concorrenti risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959, n. 22003/I/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Bonini Pietro	punti	59,79	su 100
2. Bandirali Mario	»	58,07	»
3. Cantoni Oreste	»	57,63	»
4. Gervasini Carlo	»	57,46	»
5. Maggiolini Carlo	»	57,41	»
6. Mantica Luigi	»	56,15	»
7. Colombo Sergio	»	54,90	»
8. Vismara Francesco	»	54,56	»
9. Calloni Carlo	»	54,41	»
10. Vallis Pietro	»	53,98	»
11. Sarchioni Giuseppe	»	53,90	»
12. Perini Giovanni Battista	»	51,20	»
13. Michi Valentino	»	50,99	»
14. Vago Giovanni	»	50,65	»
15. Zambelli Franco	»	49,76	»
16. Zunino Bernardo	»	49,74	»
17. Ardemagni Angelo	»	49,65	»
18. Visini Francesco	»	49,64	»
19. Locatelli Alberto	»	49,37	»
20. Morandi Angelo	»	49,03	»
21. Valcarenghi Guido	»	49,00	»
22. Mannelli Luigi	»	48,36	»
23. Nardini Walter	»	48,05	»
24. Curto Remo	»	48,00	»
25. Longhi Mosè	»	47,98	»
26. Mazzotti Angelo	»	47,46	»
27. Martinetti Umberto	»	47,03	»
28. Massocco Pietro	»	46,50	»
29. Quarenghi Filiberto	»	46,28	»
30. Quadri Alberto	»	45,91	»
31. Carrara Omobono	»	45,31	»
32. Vannelli Serafino	»	45,10	»
33. Magni Aldo	»	44,97	»
34. Telesca Giuseppe	»	44,44	»
35. Monari Sanzio	»	44,42	»
36. Dezilian Vittorio	»	44,19	»
37. Casoni Carlo	»	44,15	»
38. Recalcati Massimiliano	»	43,49	»
39. Rocchi Carlo	»	43,47	»
40. Vasi Salvatore	»	43,11	»
41. Paolillo Giuseppe	»	42,88	»
42. Mecatti Fulvio	»	42,82	»
43. Maggioni Mario	»	42,56	»
44. Trenti Ferdinando	»	42,50	»
45. Di Stefano Carlo	»	42,02	»
46. Bergamaschi Paolo	»	41,76	»
47. Mizzau Ulissè, nato nel 1930	»	41,31	»
48. Gentili Eros, nato nel 1932	»	41,31	»
49. Bonisoli Alceo	»	40,92	»
50. Mortarino Piero	»	40,31	»
51. Masini Giampiero	»	40,22	»
52. Bellandi Adelmo	»	40,10	»
53. Ragni Mario, nato nel 1927	punti	40,00	su 100
54. Stori Costantino, nato nel 1929	»	40,00	»
55. Langè Emilio	»	39,96	»
56. Pasti Clemente, ufficiale di complemento	»	39,50	»
57. Galigani Giampaolo, nato nel 1929	»	39,50	»
58. Abate Angelo, nato nel 1932	»	39,50	»
59. Jannaci Giuseppe	»	39,00	»
60. Cusaro Luigi	»	38,96	»
61. Cane Alfonso	»	38,95	»
62. De Francesco Carmine	»	38,75	»
63. Dolci Giuseppe	»	38,73	»
64. Lazzarini Walter	»	38,60	»
65. Chelleri Fabio	»	38,58	»
66. Corbellini Armando	»	38,33	»
67. Bellucci Terenzio	»	38,31	»
68. Della Bianca Dino	»	38,12	»
69. Citardi Valentino	»	38,09	»
70. Rossi Gianluigi	»	37,96	»
71. Zuffada Agostino, nato nel 1929	»	37,50	»
72. Bonomi Ernesto, nato nel 1930	»	37,50	»
73. Uccelli Mario, nato nel 1933	»	37,50	»
74. Senzani Sandro, nato nel 1934	»	37,50	»
75. Rossi Pier Vittorio	»	36,81	»
76. Bucchi Carlo	»	36,50	»
77. Mastromatteo Onofrio	»	36,51	»
78. Malgarini Massimo	»	36,38	»
79. Bottero Ferrante	»	36,25	»
80. Montesanti Francesco	»	36,18	»
81. Zumella Giovanni, nato nel 1923	»	36,00	»
82. Nava Gianarmando, nato l'11 agosto 1928	»	36,00	»
83. Pasetti Luigi, nato il 23 agosto 1928	»	36,00	»
84. Dossena Mario, nato nel 1929	»	36,00	»
85. Valli Francesco, nato nel 1927	»	35,00	»
86. Rossini Enrico, nato nel 1928	»	35,00	»
87. Manfredini Luigi, nato nel 1930	»	35,00	»
88. Grilli Cicilioni Paolo, nato nel 1931	»	35,00	»
89. Locatelli Alessandro, nato nel 1934	»	35,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 20 giugno 1960

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. 1773, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto, bandito con decreto del Prefetto di Milano n. 9386 del 31 dicembre 1958;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le circolari del Ministero dell'inerno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959, n. 22003/I/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato ed assegnati alle condotte veterinarie consorziali a fianco di ciascuno indicate:

Bonini dott. Pietro: Cuggiono-Buscate-Inveruno-Robecchetto con Induno;

Bandirali dott. Mario: Abbiategrasso-Robecco sul Naviglio-Cassinetta di Lugagnano;

Cantoni dott. Oreste: Busto Garolfo-Arconate-Dairago.

I sindaci dei Comuni capoconsorzio, nella loro qualità di presidenti dei Consorzi stessi, sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 20 giugno 1960

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(4243)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.